

Il decreto Milleproroghe è legge in attesa di pubblicazione

Pietro Gremigni *Consulente aziendale in Milano*

Proroghe fiscali, appalti e sicurezza sul lavoro nel Dl n. 97/2008 (cd. Milleproroghe) così come convertito dalla legge di conversione approvata in data 30 luglio 2008

Il testo della legge di conversione (in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) contiene la conferma di tutte le disposizioni in materia di fisco e lavoro, nonché alcune nuove disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e il comparto della pesca.

Proroghe fiscali - Innanzitutto la legge di conversione conferma le seguenti proroghe:

1) al 10 luglio 2008 dell'obbligo da parte dei Caf di inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate;

2) al 10 luglio 2008 del termine per presentare il modello 770 semplificato da parte dei sostituti di imposta;

3) al 30 settembre 2008 del termine per la presentazione da parte del modello Unico 2008 in via telematica.

Appalti e subappalti - L'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 97/2008 abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 della legge 4 agosto 2006, n. 248 nonché il Dm attuativo del 25 febbraio 2008 che sarebbe dovuto entrare in vigore il 16 giugno 2008.

Pertanto tutta la disciplina tesa a creare una rete di controlli incrociati tra committente, impresa appaltatrice e subappaltatrice, in ordine alla regolarità degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, non ha mai visto la luce e non entrerà mai in vigore.

Tuttavia, se viene meno tutta la parte più burocratica della norma basata sul controllo degli F24, dei Durc e sul meccanismo che bloccava i pagamenti tra le parti del contratto di appalto, resta in vigore il meccanismo della responsabilità solidale sulla base delle seguenti norme non abrogate:

1) art. 29, Dlgs n. 276/2003;

2) art. 1676 c.c.;

3) art. 35, comma 28, della legge n. 248/2006.

Secondo quest'ultima norma l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Pertanto si tratta di una responsabilità solidale tra i predetti soggetti ossia tra appaltatore e subappaltatore, non limitata temporalmente (come per l'art. 29 del Dlgs n. 276/2003), ma che però non interessa il committente.

Sicurezza sul lavoro - La legge di conversione del Dl n. 97/2008 conferma le seguenti disposizioni già previste dal decreto:

1) prorogato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di comunicare all'Inail, o all'Ipsema, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, tramite il modello già approvato dall'Inail (art. 4, comma 2). Ricordiamo che dopo l'approvazione di tale modello, Il Ministero del lavoro, con nota del 22 maggio 2008, ha chiarito che tale obbligo di denunciare a fini statistici all'Inail e/o all'Ipsema l'infortunio superiore ad un giorno, escluso quello dell'evento (tra l'altro sanzionato), è da correlarsi nel quadro più ampio di una successiva disciplina normativa, che prevede una semplificazione per i datori di lavoro relativamente alla tenuta della documentazione infortunistica ed alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). Pertanto, secondo il Ministero, il nuovo adempimento troverà applicazione «una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino all'adozione dei provvedimenti previsti. La nuova norma «sgancia» quindi l'applicabilità dell'obbligo dalla costruzione del nuovo sistema incrociato di controlli;

2) prorogata al 1° gennaio 2009 la decorrenza dell'obbligo di non effettuare prima dell'assunzione le visite mediche previste per i lavori a rischio dal Testo unico sicurezza (art. 4, comma 2). Fino a tale data vale quanto previsto dal Dlgs n. 626/1994, e confermato dalla giurisprudenza, secondo cui la visita medica per le mansioni a rischio può essere effettuata in fase preassuntiva a seguito della quale l'eventuale inidoneità autorizza il datore di lavoro a non assumere il lavoratore non idoneo. Dal 1° gennaio 2009, salvo eventuali ulteriori modifiche da adesso fino a tale data, l'ido-

Il Milleproproghe in breve per sostituti di imposta e datori di lavoro

Norma	DI n. 97/2008	Legge di conversione
Articolo 3, comma 1	Proroga al 10 luglio 2008 per le dichiarazioni telematiche dei Caf dipendenti	Confermato
Articolo 3, comma 2	Proroga al 10 luglio 2008 per il 770 semplificato	Confermato
Articolo 3, commi 3 e 5	Proroga al 30 settembre 2008 per l'invio telematico del modello Unico 2008	Confermato
Articolo 3, comma 8	Viene abrogata la disciplina diretta a creare una rete di controlli incrociati tra committente, impresa appaltatrice e subappaltatrice, in ordine alla regolarità degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, in caso di appalti	Confermato
Articolo 4, comma 2	Proroga al 1° gennaio 2009: - dell'obbligo di comunicare all'Inail, o all'Ipsema, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro; - del divieto di visite mediche preassuntive	Confermate
Articolo 4, comma 2-bis		Decorre dal 1° gennaio 2009 l'obbligo di effettuare la valutazione rischi in base alle nuove regole introdotte dal Testo unico sicurezza
Articolo 4-bis, comma 1		Proroga al 31 dicembre 2008 del termine fino al quale i consulenti finanziari possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, anche in assenza dell'iscrizione all'albo
Articolo 4-bis, comma 10	Slitta al 30 giugno 2009 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto	Confermato
Articolo 4-ter		Vengono introdotte misure agevolative per il settore della pesca colpito dal fermo attività. Tra queste la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, anche in deroga alla disciplina vigente, in base allo stanziamento specifico di 10 milioni di euro

neità dovrà essere verificata solo ad assunzione avvenuta.

La legge di conversione, inoltre, introduce la seguente disposizione:

L'obbligo di effettuare la valutazione rischi in base alle nuove regole introdotte dal Testo unico della sicurezza slitta al 1° gennaio 2009. L'art. 306 del Dlgs n. 81/2008 prevedeva infatti che le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi) e 28 (elaborazione del documento di valutazione rischi), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal decreto, diventassero efficaci decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè a partire dal 30 luglio 2008. Ora tale termine è stato sostituito con quello del 1° gennaio 2009. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell'abrogato Dlgs n. 626/1994.

Dal momento che la valutazione dei rischi era un obbligo già in vigore, il nuovo adempimento interessa alcuni profili specifici introdotti dal Testo

unico ossia: l'individuazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 nonché dei rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi del lavoratore.

Prevenzione incendi - Slitta al 30 giugno 2009 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Ricordiamo che in base all'art. 3 della legge n. 31/2008 la proroga del termine si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità.

Crisi del settore della pesca - Per fronteggiare la crisi che ha colpito il settore della pesca il DI n. 97/2008 convertito in legge stanziava specifiche risorse con le seguenti modalità utilizzative:

1) come conseguenza del fermo dell'attività il Ministero delle politiche agricole può concedere una

compensazione che non concorre nella base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, né concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;

2) sempre come conseguenza del fermo dell'attività di pesca, viene autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera per garantire ai membri dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale e i relativi oneri previdenziali e assistenziali; il tutto sulla base di quanto sarà stabilito da un decreto attuativo;

3) viene integrato il Fondo a disposizione del Ministero del lavoro, stanziato nella Finanziaria 2008, di ulteriori 10 milioni di euro per garantire al settore della pesca la concessione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga alla disciplina generale. A tale

fine le parti sociali devono definire programmi nell'ambito di specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 settembre 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 2008.

Consulenti finanziari - Viene prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già in attività alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, anche in assenza dell'iscrizione all'albo. La proroga si è resa necessaria per mancata approvazione dei regolamenti da parte del Ministero dell'economia e della Consob (articolo 4-bis, comma 1).

Calamità naturali: benefici previdenziali per lavoratori agricoli a tempo determinato

INPS - MESSAGGIO 23 LUGLIO 2008, N. 16712

Oggetto: Benefici previdenziali a favore degli operai agricoli a tempo determinato dei Comuni dichiarati colpiti da calamità o avversità atmosferiche nell'anno 2007. Integrazione alla circolare n. 47 del 7.4.2008.

1. Calamità 2007

Ad integrazione della circolare n. 47 del 7 aprile 2008 si comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto, con proprio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* riportata in elenco, lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica per i Comuni delle Regioni di seguito riportate:

Sicilia - G.U. n. 155 del 4.7.2008

Palermo: venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 27 giugno 2007 nel territorio dei Comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Collesano, Ficcarazzi, Lascari, Marineo, Misilmeri, Palermo, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Villabate, Villafrati.

Siracusa: venti sciroccali dal 23 giugno 2007 al 26 giugno 2007 nel territorio dei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide.

Trapani: venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 26 giugno 2007 nel territorio dei Comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna.

Veneto - G.U. n. 156 del 5.7.2008

Padova: piogge alluvionali dal 26 settembre 2007 al 2 ottobre 2007 - nel territorio dei Comuni di: Arzergrande, Codevigo, Corbezzola.

Treviso: piogge alluvionali del 26 settembre 2007 - nel territorio del Comune di: Mogliano Veneto.

Venezia: piogge alluvionali del 26 settembre 2007 - nel territorio dei Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Dolo, Marcon, Martellago, Quarto d'Altino, Stra, Venezia.

Sicilia - G.U. n. 156 del 5.7.2008

Messina: venti sciroccali dal 19 giugno 2007 al 30 agosto 2007 - nell'intero territorio provinciale.

Campania - G.U. n. 166 del 17.7.2008

Avellino: eccesso di neve del 21 ottobre 2007 nel territorio dei Comuni di: Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore, Sorbo, Serpico, Volturara Irpina.

Salerno: eccesso di neve del 21 ottobre 2007 nel territorio del Comune di: Acerno.

Lazio - G.U. n. 166 del 17.7.2008

Frosinone: siccità dall'11 giugno 2007 al 10 ottobre 2007 nel territorio dei Comuni di: Acuto, Alatri, Anagni, Arpino, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Fontechiari, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Piglio, Santopadre, Serrone, Sora, Trevi nel Lazio, Veroli.

Viterbo: siccità dall'11 giugno 2007 al 10 ottobre 2007 nel territorio dei Comuni di: Canepina, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vignanello, Viterbo.